



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 99 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	A
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	A
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	A
TOTALE PRESENTI		10
TOTALE ASSENTI		3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BEN TOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SINDACO. Punto numero 12: approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento regionale del 23 novembre 2017 numero 7.

Mara grazie e buona cena.

Dottor Paolo Grimaldi, prego.

DOTTOR GRIMALDI PAOLO. Innanzitutto una piccola premessa di tipo legislativo e metodologico per individuare che cosa sia questo documento semplificato del rischio idraulico relativo al territorio comunale di Grassobbio.

La Regione Lombardia, con regolamento regionale 7/2017, ha istituito, imposto ai Comuni, a tutti i Comuni della regione, il rispetto in tutti i progetti di tipo edilizio dei cosiddetti principi di invarianza idraulica e idrologica.

Che cosa sono? Sostanzialmente è un principio tale per cui, in seguito alle impermeabilizzazioni delle frazioni di territorio ancora libero del territorio lombardo, conseguenti sostanzialmente ai progetti, agli interventi edilizi sia pubblici che privati, tutto quello che piove su un determinato lotto di terreno deve rimanere invariato nella sua uscita in seguito ai fenomeni di infiltrazioni; cioè sostanzialmente se immaginiamo che su un terreno vergine, chiamiamolo così, libero da impermeabilizzazione, piove una certa quota di acqua, una parte si infiltra, una parte evapora, una parte esce da questo terreno per deflusso naturale. Chiaramente questo fenomeno varia in seguito a una impermeabilizzazione, perché chiaramente non si filtra più niente e tutto quello che piove sostanzialmente esce fuori poi dal lotto di terreno.

In seguito all'applicazione di questi principi stabiliti dal regolamento 7/2017, il principio iniziale deve rimanere invariato.

Quindi anche in seguito a un intervento edilizio quello che esce in seguito ad un fenomeno meteorologico deve essere uguale a quello che uscirebbe se il terreno fosse in condizione di non impermeabilizzazione.

I motivi dell'emanazione di questo regolamento sono ben noti, nel senso che fenomeni di esondazioni, alluvioni con conseguenti dissesti geologici, geomorfologici sono evidenti, non vale neanche la pena commentarli perché sono sostanzialmente purtroppo fatti di cronaca.

La regione, contrariamente a quanto era successo da tempo per la regione Veneto, che l'ha messo come un elemento di pianificazione, quindi tutti gli strumenti urbanistici della Regione Veneto ad esempio devono recepire questo principio dell'invarianza idraulica e idrologica, la Regione Lombardia invece ha messo in capo alle amministrazioni comunali la gestione diretta di questo principio, sia nei procedimenti edilizi, quindi tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del territorio devono recepire, devono garantire questi principi di invarianza idraulica idrologica; e li ha messi in atto anche mediante l'adozione di due strumenti che sono il documento semplificato del rischio idraulico, che è quello che discutiamo questa sera e che eventualmente verrà approvato, e lo studio dettagliato idraulico del rischio del territorio comunale. Con che cosa si differenziano?

Il documento semplificato sostanzialmente è una individuazione delle zone che possono essere soggette a fenomeni di allagamenti ed esondazioni in relazione alle proprie peculiarità territoriali; quindi sostanzialmente vedere dove ci sono rischi diretti di esondazione dovuta alla presenza di corsi d'acqua; dove ci possono essere ristagni d'acqua in relazione alla presenza di aree che sono caratterizzate da poca permeabilità del terreno, quindi aree caratterizzate da terreni argillosi che non permettono una rapida infiltrazione; aree dove ci possono essere anche dei problemi di criticità idraulica della rete fognaria, quindi con conseguente difficoltà di smaltimento dei reflui che vengono raccolti, delle acque regole che vengono raccolte da questa rete fognaria.

Queste zone devono essere individuate; su queste devono essere individuati dagli interventi strutturali, quindi opere sostanzialmente che riescono ad eliminare questo il rischio, e non strutturali, quindi disposizioni regolamentari che evitano comunque il verificarsi di questo rischio di esondazione; e il documento poi deve essere comunque non recepito ma messo a disposizione degli estensori dello strumento urbanistico in modo che nelle loro individuazioni urbanistiche tengano comunque conto di queste zone di rischio idraulico.

Su questo occorre fare due premesse importanti: il primo, questo non è uno strumento urbanistico, quindi non è uno strumento che stabilisce dei vincoli, che peraltro sono già esistenti con altri strumenti; non stabilisce dei vincoli; non stabilisce dei regimi giuridici sui terreni, quindi se ci sono delle individuazione cartografiche queste non impongono comunque deprezzamenti oppure particolari vincoli o particolari regole per le eventuali trasformazioni del territorio, e non determina neanche possibilità o meno di trasformazioni del territorio; non è uno strumento regolamentare; e non è soprattutto uno strumento urbanistico, infatti non va neanche incontro ad un procedimento di adozione con osservazioni e di approvazione; è solamente uno

studio di indirizzo che poi viene recepito successivamente in studi molto più dettagliati, come il piano di governo del territorio.

Accennavo prima anche ad un altro strumento, che è lo studio idraulico del territorio comunale; questo è un altro studio di cui il Comune dovrà dotarsi, in quanto il Comune di Grassobbio è un Comune classificato in categoria B di rischio idraulico; sono tre le categorie di rischio idraulico che sono stabilite dal regolamento 7: la categoria A che è quella di maggiore pericolosità; la seconda, la categoria B; e la terza, la categoria C.

Che peculiarità hanno? Le prime due devono dotarsi anche dallo studio dettagliato del rischio idraulico e a seconda della categoria vengono assegnati anche dei parametri, che sono comunque recepiti poi nei regolamenti comunali, di possibilità di scarico e di dimensionamento degli invasi di laminazione; qui sono questione tecniche molto particolari, molto più dettagliate; sostanzialmente i Comuni di categoria più rischiosa, quindi quelli di categoria A, hanno maggiori limitazioni nello scaricare e gli vengono imposti maggiori bacini di laminazione per poter scaricare le acque meteoriche più lentamente.

Grassobbio, come dicevo, è categoria B, quindi nella categoria intermedia.

Lo studio idraulico di dettaglio è uno studio molto più particolareggiato in quanto, oltre a fare le individuazioni che sono già state fatte nel documento semplificato del rischio idraulico, dovrebbe essere in grado di valutare le potenziali esondazioni, i potenziali fenomeni di allagamento che si possono verificare in corrispondenza del territorio comunale in relazione anche alle criticità idrauliche che possono interessare le fognature comunali.

Quindi è qualcosa di molto più tecnico rispetto al documento semplificato perché chi redige questo studio dovrebbe essere in grado, oltre che di stimare con dettaglio quali sono le aree di esondazione dovute ad esempio ai corsi d'acqua, deve metterlo in relazione con eventuali situazioni di criticità idraulica delle fognature, quindi zone in cui le fognature non riescono a smaltire completamente le acque meteoriche che precipitano in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, e vedere se in quel caso si possono verificare fenomeni esondativi o di allagamenti che possono determinare criticità particolari per il territorio comunale.

Chiaramente andare ad indagare la situazione di una fognatura caratterizzata mista, come vediamo ad esempio nella prima tavola che qua ho individuato sul territorio comunale, è una cosa abbastanza complessa; non è impossibile ma chiaramente che comporta uno studio abbastanza particolare, perché molto dettagliato perché oltre a fare una ricognizione di tutti i diametri delle tubazioni, delle tipologie di camerette presenti sul territorio, dovrebbe essere anche in grado di smaltire le portate che si sviluppano in corrispondenza di determinati eventi e vedere se queste portate mettono in crisi comunque il sistema fognario; mettono in relazione anche con fenomeni esondativi che si possono verificare o meno, chiaramente quello diventa una questione ancora più complessa.

A mio parere è una cosa che competerebbe più al gestore del sistema idrico integrato, che peraltro ha informazioni più dettagliate rispetto a quelle che ha un Comune sulle fognature; però il regolamento l'ha messo in capo ai Comuni, per cui è un adempimento a cui prima o poi anche il Comune di Grassobbio dovrà adempiere.

Come dicevo, il documento semplificato è stato organizzato sostanzialmente con l'individuazione del sistema, l'abbiamo chiamato sistema infrastrutturale di smaltimento delle acque meteoriche, che vedete illustrato nella tavola, dove è indicata la rete fognaria comunale che è quella in rosso, si vede in rosso da questa posizione, e il reticolo idrografico principale e secondario che interessa il territorio comunale, che è indicato in azzurro.

Questi sono tutti ricettori possibili che possono ricevere acque meteoriche sul territorio comunale di Grassobbio; ricettori secondo la definizione del regolamento; il regolamento chiama come ricettori di acque meteoriche i corpi d'acqua superficiali e la rete fognaria.

Abbastanza ben strutturata, sia per quanto riguarda tutto il centro abitato e anche oltre, diciamo che per le notizie che ho io non dà particolari problemi; in fase adesso comunque di allacciamento tramite un collettore ad un depuratore nuovo che è quello di Cologno al Serio con dismissione quindi dell'impianto comunale, che era forse un po' il nodo un po' più problematico per quanto riguarda la rete fognaria; nel regolamento non viene dato il terreno come ricettore, anche se di fatto per il territorio comunale di Grassobbio lo possiamo considerare come il ricettore principe più importante per tutte le acque meteoriche.

Perché? Primo per questioni regolamentari perché tutte le acque meteoriche in via prioritaria dovrebbero andare nel sottosuolo, per questione anche comunque di rimpinguamento delle falde freatiche; e soprattutto perché Grassobbio per caratteristiche geologiche ha un territorio che si presta bene allo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo; quindi un terreno ghiaioso, con una buona permeabilità che permette comunque uno smaltimento adeguato su tutto il territorio delle acque meteoriche; quindi uno smaltimento delle acque, convogliamento delle acque meteoriche che non mette neanche tra l'altro in crisi a questo punto le fognature, perché più acqua meteorica si manda nel sottosuolo, meno va in fognatura, meno la rete può andare in crisi a fronte di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.

Passiamo alla tavola successiva; questi sono i fattori di rischio idraulico che interessano il territorio comunale di Grassobbio; fattori di rischio idraulico che non sono inventati ma sono ormai cartografati, perché sono definiti da due strumenti di livello nazionale e di livello regionale abbastanza importanti, quali il piano stralcio per l'assetto idrogeologico che definisce le cosiddette fasce fluviali che sono delimitate da quelle linee nere che vedete indicate, che definiscono le famose fasce A, B e C a ridosso del fiume Serio; quindi A sono più prossime all'alveo, quindi sono più pericolose dal punto di vista delle esondazioni perché si verificano con maggior frequenza; B sono quelle intermedie; e C sono quelle più lontane dall'alveo stesso. Quindi sostanzialmente sono individuate delle esondazioni con un tempo di ritorno, si dice, che sono di vent'anni per quanto riguarda la fascia A, cent'anni per quanto riguarda la fascia B, e 500 anni per quanto riguarda la fascia C; cioè più alto è il tempo di ritorno, più le esondazioni avvengono con minore frequenza, e quando avvengono però avvengono con effetti catastrofici; cioè sostanzialmente la fascia C vuol dire che nel momento in cui si verifica, ogni 500 anni, però si verifica con effetti abbastanza devastanti.

Oltre al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, vedete invece in colorato le individuazioni del piano di gestione del rischio alluvioni, che sostanzialmente ricalcano con andamenti diversi quello che dice il piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Il piano di gestione del rischio alluvioni è un piano che si è dovuto individuare in seguito ad una direttiva europea, a cui chiaramente l'Italia ha dovuto adeguarsi, una direttiva europea che è stata emanata in seguito alle alluvioni dal centro Europa di una decina di anni fa; sostanzialmente l'Italia si è dovuta adeguare essendo una direttiva europea, però sostanzialmente è una sovrapposizione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico; sono state fatte delle individuazioni leggermente diverse rispetto a quelle che vengono dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con un andamento diverso che dovrà essere recepito nel piano di governo del territorio al prossimo aggiornamento in modo da armonizzarle con quelle che sono le individuazioni del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Comunque, morale della favola, vedete l'inviluppo generale di questi due piani individua quelle che sono le zone di rischio idraulico per il territorio comunale di Grassobbio; vedete che il centro abitato è interessato dalle fasce di esondazioni, però per quanto riguarda le piene con un tempo di ritorno particolarmente elevato; sostanzialmente ogni 500 anni potrebbe accadere che il territorio comunale nella sua parte orientale possa essere interessato da una piena che possa determinare un battente di 4/5 cm in corrispondenza delle strade; o anche con battenti più elevati, però i tempi di ritorno, ripeto, sono particolarmente elevati.

Altre situazioni particolarmente problematiche dal punto di vista idraulico non ne sono state riscontrate; non ci sono delle zone in cui si possa accumulare dell'acqua in seguito a fenomeni meteorologici per ristagni o per difficoltà di infiltrazione, non ci sono problemi collegati ad eventuali esondazioni delle rogge, che in genere sono regimate abbastanza bene e in modo tale da non provocare particolari problematiche, non ci sono ovviamente zone di dissesto geomorfologico dal momento che siamo in un Comune di pianura dove quindi non ci sono frane o smottamenti che possono comunque determinare pericolosità per quanto riguarda il centro abitato o per quanto riguarda le infrastrutture.

Passiamo addirittura alla terza tavola, dove vengono individuate le zone dove bisogna applicare con una certa attenzione i principi dell'invarianza idraulica.

Fermo restando che il regolamento individua, anzi stabilisce già una precisa disciplina per quanto riguarda i principi di invarianza idraulica e idrologica, fermo restando anche che questi principi dovrebbero poi essere recepiti all'interno del regolamento edilizio con una particolare emanazione da parte di Regione Lombardia, che come sempre non è ancora avvenuta, questi principi di invarianza idraulica e idrologica solo da applicare in maniera abbastanza rigorosa nelle zone che sono riportate qui con un'unica campitura e che inviluppano le zone di esondabilità che sono state individuate nella tavola precedente.

Quindi, sostanzialmente, il garantire scarichi che non mettano in crisi il sistema fognario, soprattutto nel sottosuolo; il garantire comunque che non ci siano impermeabilizzazioni tali da provocare particolari fenomeni di ristagno d'acqua o particolari fenomeni di rigurgito delle fognature a quant'altro; devono essere rigorosi per quanto riguarda queste aree inserite all'interno della campitura evidenziata in questa tavola.

Fermo restando che questi principi dovranno essere comunque applicati, perché comunque è diventata una norma regolamentare, in corrispondenza di tutto il territorio comunale; che, ripeto, per quanto riguarda quello che abbiamo potuto osservare non è comunque un territorio che presenta particolari problematiche dal punto di vista dei pericoli di esondazione o delle possibilità di smaltimento delle acque meteoriche; cioè non siamo in una situazione come in città, dove le caratteristiche geologiche sono tali da non permettere lo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo; spazio per fare invasi di laminazione che garantiscono uno smaltimento delle acque in fognatura in maniera lenta, come stabilisce il regolamento, non ce ne sono né per l'esistente né per le nuove costruzioni; la situazione morfologica e strutturale è complessa dal momento che siamo in un ambito urbano particolarmente complesso. Ecco, non siamo in una situazione del genere dove tutto comunque comincia a diventare particolarmente difficile.

Un Comune di categoria A, quindi con parametri molto restrittivi per quanto riguarda gli invasi di laminazione e la possibilità di scarico, siamo in un contesto completamente diverso.

Da ultimo, ripeto delle cose basilari e importanti, non siamo alla presenza di uno strumento urbanistico che stabilisce regole, vincoli o cose particolari per quanto riguarda il territorio comunale, l'edificato esistente e l'edificato da realizzare, fermo restando comunque l'applicazione dei principi regolamentari del regolamento 7; non siamo in corrispondenza di uno strumento urbanistico.

L'approvazione è proprio un'approvazione dei principi di questo studio che poi verrà messo a disposizione dell'urbanista in modo da fare individuazioni di eventuale trasformazione del territorio in modo tale da non incorrere in pericoli dovuti alle zone di esondabilità.

Un'ultima cosa; tutto quello che vedete indicato non è una valutazione personale, ma comunque un'individuazione che deriva da studi già consolidati e già recepiti, in parte anche all'interno degli strumenti urbanistici, che stabiliscono già comunque dei vincoli e delle regole per quanto riguarda l'eventuale trasformazione del territorio anche in relazione alla presenza di queste zone di esondazione.

Io avrei finito e sono a disposizione.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Grazie per la spiegazione.

Posso rivedere l'ultima? Quella dell'ambito; ambiti di intervento.

Mi sembra quel raggruppamento di abitazioni che vediamo, lì sono in area A però?

Ancora C? C'è molto rischio, no non ho capito. A vuol dire alta e B vuol dire bassa? No?

DOTTOR GRIMALDI PAOLO. Se andiamo al piano stralcio dell'assetto idrogeologico, le fasce A sono quelle più prossime all'alveo, quindi la zona dove scorre l'acqua, che sono quindi molto più a est rispetto al gruppo di abitazioni che fanno riferimento sostanzialmente a via Lungo Serio, via Fornacette e quant'altro; quindi sono aree che sono quelle più pericolose dal punto di vista della frequenza dell'esondazione, cioè lì il fiume viene fuori più spesso, ma non sono assolutamente prossime, proprio come individuazione, se andiamo nella tavola prima si vede anche dove decorre la fascia A, la tavola 2, se facciamo una zoomata nella parte alta vede che le strisce nere si vedono bene, quelle in alto, vede che sono ben lontane comunque dal centro abitato; sono quelle le fasce più pericolose, quelle delimitate dalle strisce nere.

Vede che sono ben lontane.

Però sono quelle in prossimità della fascia C che sono quelle che possono essere interessate da esondazioni con il tempo di ritorno di 500 anni, quindi statisticamente con molta minor frequenza.

(Intervento senza microfono)

DOTTOR GRIMALDI PAOLO. Allora, a memoria d'uomo, io abito a Seriate e l'ultima volta che si è avuto un episodio particolarmente importante è quando mi sono sposato, quindi nel '93; un bel po' di tempo fa; e il fiume non era venuto fuori.

A Seriate per intenderci le zone azzurre, che sono paragonabili alle fasce C, arriverebbero addirittura in corrispondenza, partendo dall'asse del fiume Serio arriverebbero addirittura in corrispondenza del terrazzo morfologico più alto, quindi dove c'è il salto proprio, che è dove c'è per intenderci il centro commerciale Leroy Merlin, che sono molto distanti, lì si parla di un chilometro e mezzo.

Però, ripeto, bisogna vedere chiaramente un tempo di ritorno statisticamente, potrebbe essere anche domani come potrebbe essere fra 500 anni statisticamente; poi bisogna vedere chiaramente l'entità dell'esondazione; cioè, potrebbe arrivare con un battente e quindi con un'altezza idraulica di 2 cm, quindi sostanzialmente dare un po' di fastidio, potrebbe arrivare anche con un battente di 20 cm; certo, se arrivasse con un battente di 1 metro sarebbe un problema, però vorrebbe dire che le fasce sarebbero molto più ampie.

A memoria d'uomo non si ricorda comunque un'esondazione che sia arrivata comunque a quei livelli.

Però, ecco, tenga conto che questo non deriva da individuazioni nostre, arriva da individuazioni di studi di livelli bacinale, quindi fate dall'autorità di bacino del fiume Po, con dei vincoli che sono già recepiti all'interno dello strumento urbanistico; cioè, in corrispondenza di quelle fasce ci sono già dei vincoli da attuare per quanto riguarda le trasformazioni del territorio; però quello è un altro argomento; quello chiaramente è un argomento che riguarda la pericolosità idraulica che deve essere gestita in un certo modo.

Per quanto riguarda questo strumento invece ci dice che in quelle zone chiaramente, per non aggravare con lo scarico delle acque meteoriche una situazione che potrebbe diventare particolarmente pericolosa, si devono applicare rigorosamente i principi di invarianza idraulica.

SINDACO. Grazie Dottor Paolo.

Facciamo la votazione.

Favorevoli? Unanimità.

Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Unanimità.
Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 4 del 15/03/2016, “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua*” ha dato risposta agli aspetti inerenti l’invarianza idraulica e idrologica attuando una revisione della normativa in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua;
- con successivo Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 “*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12*” e s.m.i, la Regione Lombardia ha emanato i criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, da applicarsi alle diverse tipologie di interventi;
- oltre a definire i criteri di invarianza, da associare ai singoli interventi di trasformazione edilizia, il R.R. 7/2017 ha introdotto importanti novità anche sul fronte della pianificazione urbanistica comunale;

DATO ATTO che:

- il suddetto Regolamento suddivide il territorio regionale in aree a criticità alta (A), media (B) e bassa (C), in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori;
- le Amministrazioni Comunali, in funzione delle criticità idrauliche evidenziate sul territorio di competenza, sono tenute a redigere, secondo livelli di approfondimento differenziati, un documento semplificato del rischio idraulico oppure uno studio di valutazione e gestione del rischio idraulico comunale, con conseguente recepimento dei risultati degli studi negli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);
- il Regolamento Regionale n. 7/2017 pone comunque in capo a tutti i comuni la redazione del “*Documento semplificato del rischio idraulico*” che individua in forma semplificata le condizioni di pericolosità idraulica presenti sul territorio e le conseguenti situazioni di rischio, sulla base delle quali sviluppare le necessarie misure strutturali e non strutturali di prevenzione e contenimento;

ACCERTATO che il territorio di Grassobbio è individuato all’interno delle aree a criticità media (B) così come riportata nell’*ALLEGATO C, “ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE AD ALTA, MEDIA E BASSA CRITICITÀ IDRAULICA, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO”* del Regolamento Regionale n. 7/2017 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. u), del r.r. 19 aprile 2019, n. 8;

STABILITO CHE:

- il “*Documento semplificato del rischio idraulico*” comunale contiene la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio;
- nel rispetto e fatte salve le disposizioni del R.R. n. 7/2017, l’approvazione del “*Documento semplificato del rischio idraulico*” con i relativi allegati, costituisce documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica disciplinati dall’art. 3 del Regolamento regionale;

VISTA la Determinazione dell’Area Urbanistica Ecologia Ambiente n. 27/26 del 24/05/2021 con la quale è stato conferito, l’incarico per la redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico di cui all’articolo 14 comma 1 al dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia di Seriate (BG);

PRESO ATTO che in virtù del suddetto incarico, il dott. Paolo Grimaldi con PEC pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Grassobbio in data 20/12/2021 prot. n. _____, ricevendo le indicazioni dell’ente comunale, trasmetteva la versione definitiva del Documento Semplificato del Rischio Idraulico, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione – Rel. 108_2021;
- TAV. 1 – Infrastrutture idrauliche;
- TAV. 2 – Fattori di rischio idraulico;
- TAV. 3 – Ambiti di intervento;

PRECISATO inoltre che:

- ai sensi dell’art. 17, comma 5, del citato regolamento regionale, al fine di verificare la corretta applicazione del Regolamento stesso e del recepimento dello stesso nei regolamenti edilizi comunali, nonché nei Piani di Governo del Territorio, la Regione può effettuare verifiche e controlli, anche a campione, presso i Comuni, che sono tenuti a rendere disponibili i dati, le informazioni ed i documenti richiesti;
- ai sensi del comma 4, art. 58 bis, L.R. n. 12/2005: *“Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. Il regolamento edilizio recepisce i criteri e i metodi di cui al primo periodo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale di cui al comma 5 nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, i comuni sono comunque tenuti a dare applicazione alle disposizioni del regolamento regionale.”*;

SENTITA l’esposizione del tecnico incaricato durante la seduta del consiglio comunale con cui sono stati esposti i contenuti del Documento Semplificato del Rischio Idraulico e gli adempimenti conseguenti alla sua approvazione;

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto e conseguentemente approvare lo studio contenente il *“Documento semplificato di rischio idraulico”* comunale come sopra specificato, nelle more dell’emanazione di una più organica disciplina che definisca i criteri per la redazione del più dettagliato *“Studio comunale di gestione del rischio idraulico”*;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia Ambiente Francesca Serra, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147–bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

DATO ATTO che, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita il parere del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 147/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”*;
- il Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12”*;
- la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.
- D. Lgs. n. 267/2000
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia Ambiente n. 3 del 28/04/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato e ritenuto

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO** e conseguentemente approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati di seguito indicati, costituenti il “*Documento semplificato di rischio idraulico*”, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del R.R. n. 7 del 23/11/2017 ecosì denominati:
 - a. Relazione – Rel. 108_2021;
 - b. TAV. 1 – Infrastrutture idrauliche;
 - c. TAV. 2 – Fattori di rischio idraulico;
 - d. TAV. 3 – Ambiti di intervento;
3. **DI DISPORRE** che l’approvazione del suddetto “*Documento semplificato di rischio idraulico*” costituisce, unitamente ai contenuti prescrittivi di cui al Regolamento regionale n. 7/2017, documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica nel territorio comunale;
4. **DI DARE ATTO** che le disposizioni previste dal Regolamento regionale nonché gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico dovranno successivamente essere recepiti nel nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
5. **DI DEMANDARE** all’Area Urbanistica Ecologia Ambiente Servizio Urbanistica l’adozione degli atti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione compresa la pubblicazione degli atti e degli elaborati tecnici costituenti il “*Documento semplificato di rischio idraulico*” all’interno dell’apposita sezione del sito web comunale “*Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio*”;
6. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici comunali l’attuazione degli adempimenti inerenti e conseguenti all’approvazione del presente atto;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.